

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

**POTERE DI ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA' DELLE COPIE DA PARTE
DEGLI AVVOCATI NEL PROCESSO
TELEMATICO**

AVV. VINCENZO A. SPEZZIGA

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| <u>CAP. 1) POTERI DI AUTENTICA</u> | 5 |
| <u>1/A) COPIE ESTRATTE DA FASCICOLO INFORMATICO</u> | 6 |
| <u>1/B) COPIE INFORMATICHE ESTRATTE DA ORIGINALI CARTACEI</u> | 13 |
| <u>1/C) COPIE INFORMATICHE FORMATE PER L'ISCRIZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI</u> | 15 |
| <u>1/D) COPIE PER PROVARE LA NOTIFICA A MEZZO P</u> | 17 |
| <u>1/E) IN CONCLUSIONE</u> | 19 |
| <u>CAPITOLO 2) COME ATTESTARE CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLA COPIA ESTRATTA</u> | 20 |
| <u>BREVE CRONISTORIA DELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA</u> | 20 |
| <u>SITUAZIONE ATTUALE</u> | 24 |
| <u>2/A) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE COPIE CARTACEE ESTRATTE DALL'AVVOCATO DA DOCUMENTO INFORMATICO</u> | 27 |
| <u>2/B) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE ESTRATTE TELEMATICAMENTE O CREATE MEDIANTE SCANSIONE DALL'AVVOCATO:</u> | |
| I) ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DEL FILE..... | 29 |
| <u>2/C) SEGUE:</u> | |
| II) ATTESTAZIONE SU FILE SEPARATO..... | 31 |
| <u>2/D) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE DEL TITOLO, DEL PRECETTO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NELLE ESECUZIONI FORZATE</u> | 34 |
| <u>2/E) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE DA NOTIFICARE VIA PEC.</u> | |
| I) COPIE DA ORIGINALI INFORMATICI..... | 37 |
| <u>2/F) SEGUE:</u> | |
| II) COPIE DA ORIGINALI ANALOGICI..... | 39 |
| <u>2/G) PROVA CARTACEA DELLA NOTIFICA VIA PEC.</u> | 41 |
| <u>CAPITOLO 3</u> | |
| SE LA COPIA PRESENTE NEL FASCICOLO TELEMATICO È UNA SCANSIONE DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL GIUDICE IN FORMA CARTACEA?..... | 44 |

PREMESSA

Come è ormai noto, la recente normativa in tema di processo telematico ha conferito all'Avvocato (ed ad alcuni altri soggetti del processo) il potere di attestare la conformità all'originale delle copie cartacee o informatiche di atti di parte (o, in alcuni casi, degli ausiliari del giudice) o di provvedimenti giudiziari.

Le recenti modifiche a tale normativa (D.L. n. 83 del 27.6.2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.15 n. 132) hanno dato un nuovo assetto alla materia,

Questo assetto è stato poi completato a dicembre 2015, con le ultime modifiche delle norme tecniche che finalmente hanno chiarito come deve essere effettuata l'attestazione di conformità su file separato (v. *infra*).

Pertanto appare opportuno fare il punto della situazione, al fine di orientare gli avvocati nel difficile compito quotidiano di estrarre le copie dal fascicolo telematico (ma non solo) e di utilizzarle nei vari incombenti.

Il presente contributo è diviso in due parti, una prima parte teorica (la presente) ed una seconda parte pratica (che verrà predisposta con separato documento).

PARTE TEORICA

CAP. 1) POTERI DI AUTENTICA

Il potere di autentica conferito all'Avvocato non è generale, ma limitato a specifici tipi di copie e con riferimento a specifiche finalità.

Le fonti normative di tale potere sono quindi diverse.

In particolare l'Avvocato ha poteri di attestazione in ordine a:

1/A) Copie estratte dal fascicolo informatico;

1/B) Copie informatiche estratte da originali cartacei;

1/C) Copie informatiche formate per l'iscrizione delle esecuzioni immobiliari;

1/D) Copie cartacee per provare la notifica a mezzo pec.

Esaminiamo di seguito queste fattispecie.

1/A) COPIE ESTRATTE DA FASCICOLO INFORMATICO

L'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “*estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche*” “*di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati*” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “*attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico*”.

L'attestazione di conformità comporta che le copie oggetto di attestazione “*equivalgono all'originale*”.

L'estrazione della copia è esente dal pagamento dei relativi diritti.

Dalla norma appena citata si desumono le seguenti conseguenze:

A) L'Avvocato PUÒ estrarre ed attestare la conformità solo di:

- i) Atti processuali di parte;
- ii) atti processuali degli ausiliari del Giudice;
- iii) provvedimenti del giudice.

NON PUÒ essere attestata la conformità degli **altri documenti presenti nel fascicolo informatico**, quali ad esempio i documenti prodotti dalle parti come prove. Inoltre la parte finale dello stesso comma 9 bis dell'art. 16 bis esclude espressamente che possano essere “autenticate” le copie di “*atti processuali che contengono*”

provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice".

Ad esempio rientrano in questa categoria i mandati di pagamento.

Non rientrano invece le ordinanze di assegnazione pronunciate dal G.E. nei pignoramenti presso terzi al termine della procedura le quali, se non devono essere munite di formula per l'esecuzione coattiva (in questo caso vedi infra a breve), possono essere estratte dal fascicolo telematico ed autenticate dall'Avvocato (ad esempio per notificarle al terzo o al debitore).

La circolare 28.10.2014 del Ministero della Giustizia, confermata in questo aspetto dalla recente circolare del 23.10.2015, precisa espressamente che il potere di estrarre copia e di attestarne la conformità all'originale riguarda anche gli atti e i provvedimenti presenti in quei fascicoli informatici relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012; quindi riguarda tutti gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli informatici *"indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento"*.

Discorso a parte meritano le **copie in forma esecutiva** di provvedimenti del giudice. Infatti, secondo la predetta circolare del Ministero della Giustizia del 28.10.2014 (anche sotto questo profilo confermata dalla circolare 23.10.2015), l'apposizione della formula esecutiva rimane prerogativa del Cancelliere. L'avvocato dovrà quindi chiedere al Cancelliere il rilascio della copia spedita in forma esecutiva.

Tale principio di base si è poi atteggiato diversamente nelle sue forme applicative nei vari Tribunali.

Nel Tribunale di Como si procede nel seguente modo:

- a) **decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi:** le copie munite di formula vengono chieste direttamente alla Cancelleria, che le rilascia in forma cartacea previo pagamento dei relativi diritti di cancelleria.
- b) **decreti ingiuntivi non opposti e definitivamente esecutivi:** le formula definitive devono essere richieste obbligatoriamente in via telematica. Una volta che il

Giudice ha emesso il decreto di esecutorietà, lo stesso verrà comunicato via PEC all'avvocato, il quale:

- i) **Se il decreto è stato notificato in forma cartacea:** dovrà recarsi in cancelleria con l'originale del decreto notificato sul quale fare apporre materialmente la formula.
- ii) **Se il decreto è stato notificato via PEC:** dovrà stampare il ricorso ed il decreto contenuti nei documenti informatici, la mail di spedizione con gli allegati (ricorso, decreto, procura –se presente– e relata di notifica), la mail di accettazione della notifica e la mail di consegna, attestando la conformità delle stampe di tali documenti agli originali contenuti nei rispettivi documenti informatici (vedremo in seguito le modalità di tale attestazione) e portare il tutto in cancelleria, dove verrà apposta la formula in calce alla copia cartacea così formata. Si ricorda di firmare manualmente l'attestazione.

In entrambi i casi, non verranno esatti diritti di cancelleria.

- c) **Sentenze esecutive:** le copie in forma esecutiva delle sentenze vengono chieste solo con le tradizionali modalità, in forma cartacea e con pagamento dei diritti. Ovviamente, ciò non toglie che, se non serve la formula esecutiva, la sentenza possa essere estratta dal fascicolo telematico ed autenticata dall'avvocato.

B) I suddetti tipi di documenti “attestabili” possono essere estratti dal fascicolo telematico con i seguenti formati:

- i) duplicati informatici;
- ii) copie informatiche;
- iii) copie analogiche.

- i) **Duplicato informatico:** non è altro che una specie di “clone” dell'originale; l'art. 1 lett. i) quinquies del D. Lgs. 82/2005 lo definisce come il “*documento*

informatico ottenuto mediante la memorizzazione ... della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Il duplicato informatico è identico all’originale sia per il contenuto che per il “contenitore” in cui è inserito.

Ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. 82/2005 “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità delle regole tecniche di cui all’art. 71”.

Tale identità di struttura e tale valore attribuito dalla legge escludono la necessità di una sua attestazione di conformità da parte dell’avvocato.

Occorre peraltro segnalare fin da ora che, in caso di notifica via PEC del duplicato informatico, poiché il destinatario dell’atto potrebbe non capire che l’atto notificato corrisponde a un duplicato e ritenere che si tratti di una semplice copia informatica non autenticata, ci sembra opportuno (ancorché non previsto dalla legge), onde evitare di subire eccezioni o opposizioni fastidiose, indicare nella relata che si sta procedendo a notificare un duplicato informatico.

Bisogna anche tenere bene presente che **NON SI DEVE SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE IL DUPLICATO INFORMATICO.**

POTRÀ ESSERE MODIFICATO IL NOME DEL FILE contenente il duplicato informatico.

Secondo alcuni autori la nuova denominazione deve essere fatta in modo da non modificare l’estensione del file (cioè le tre lettere dopo il punto: ad es. “.pdf”). Secondo altri autori la modifica del nome può essere fatta senza alcuna limitazione.

I duplicati informatici si riconoscono “a vista” perché non contengono le cosiddette “informazioni supplementari”, cioè la coccardina ed il “timbro”

azzurro (contenente il numero del provvedimento e il numero di ruolo del procedimento in cui sono stati emessi , data di pubblicazione ecc.).

Inoltre in questo tipo di documento informatico la firma digitale apposta (normalmente quella del Giudice è in formato PADES, cioè quella che consente l'apertura del file con il semplice clic sul nome) appare “integra”, contrariamente a quanto in apparenza succede nelle copie informatiche.

ii) **Copia informatica**: è l'equivalente della copia cartacea (eventualmente conforme), ma su supporto informatico; viene definita dall'art. 1, lett. i quater del D. Lgs. 82/2005 come documento informatico avente contenuto identico a quello da cui è tratto su supporto informatico, ma con diversa sequenza di valori binari.

La copia informatica è uguale all'originale solo per il contenuto rappresentato, mentre è diverso il “contenitore” che racchiude il documento.

Per questo tipo di documento, qualora gli si voglia attribuire efficacia equivalente all'originale, è necessaria l'attestazione di conformità dell'avvocato.

La copia informatica del provvedimento giudiziale contiene i dati aggiuntivi, fra i quali il “timbro” azzurro con i dati del provvedimento e del relativo procedimento, a meno che l'originale nel fascicolo telematico sia una scansione di un provvedimento emesso in forma cartacea: per un esame di tale eventualità si rimanda a quanto verrà esposto nel capitolo 3.

Se si analizza su Adobe Reader la firma digitale di una copia informatica, il programma evidenzierà che la firma non è integra.

Questo però non deve creare preoccupazioni perché la violazione dell'integrità della firma è stata operata con l'inserimento dei sopra indicati dati aggiuntivi da parte del sistema.

iii) **Copia analogica**: è la copia cartacea ottenuta stampando il documento informatico estratto dal fascicolo informatico.

Una volta stampata la copia dovrà essere anch'essa autenticata dall'avvocato.

I duplicati e le copie informatiche possono essere estratte tramite la Consolle avvocato o tramite il portale della giustizia <http://pst.giustizia.it/PST/>, previo accesso alla sezione riservata della consultazione del fascicolo telematico (vedremo nella parte pratica come si atteggiavano le varie forme di estrazione)

C) Le copie così estratte ed autenticate POSSONO ESSERE UTILIZZATE per qualsiasi fine, il più frequente dei quali è costituito dalla notifica, in proprio (via PEC o a mezzo posta) o tramite l'Ufficiale Giudiziario.

In particolare la copia analogica potrà essere utilizzata per tutti gli scopi per i quali è necessaria una copia autentica cartacea (ad esempio, come accennato sopra, per la notifica; oppure per il deposito presso uffici della P.A.).

Per quanto sopra esposto riguardo alle copie esecutive (il cui rilascio è riservato ai Cancellieri), ritengo che le copie estratte dagli avvocati NON possano essere utilizzate per scopi che richiedono la formula esecutiva (ad esempio per iscrizione ipotecaria), anche se esistono autori che sostengono il contrario (Ordine di Rimini, *I Poteri di autentica delle copie di atti processuali dell'avvocato e le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, pag. 3).

D) L'art. 16 bis D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015, ha sancito l'equivalenza all'originale non solo degli atti e dei provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici, ma anche degli atti e dei provvedimenti “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti” trattati con il processo telematico.

Il testo legislativo sembra poi continuare conferendo all'avvocato il potere di estrarre copia dell'atto e del provvedimento allegato alla comunicazione e di attestarne la conformità all'originale contenuto nel fascicolo informatico.

Se tale interpretazione è corretta, da ora in poi si potranno autenticare anche i provvedimenti che ci vengono comunicati con le PEC della cancelleria, ad esempio quelle cui sono allegati i decreti ingiuntivi appena emessi.

Da segnalare una recente ordinanza della Cassazione (ordinanza n. 3386 pubblicata il 22.2.16) che ha dichiarato la legittimità della produzione in giudizio della copia cartacea del provvedimento allegato alla comunicazione di cancelleria, autenticata in maniera erronea (era stata utilizzata la dizione *“è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 DL 90/14”*).

La Cassazione ha ritenuto che l'attestazione fosse ininfluyente in quanto la copia comunicata dalla cancelleria *“equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica”*.

Va rilevato che la medesima ordinanza sembra ritenere, per inciso, che il legale possa autenticare solo le copie estratte dal fascicolo telematico e non quelle allegate alle comunicazioni di cancelleria.

La materia è comunque in evoluzione.

1/B) COPIE INFORMATICHE ESTRATTE DA ORIGINALI

CARTACEI

---ATTO CARTACEO DA NOTIFICARE VIA PEC

Un limitato potere di formare e autenticare la copia informatica di un documento cartaceo era stato conferito all'Avvocato, al solo fine della notifica a mezzo PEC, dal **secondo comma dell'art. 3 bis della Legge 53/1994** (notifiche in proprio dell'avvocato), il quale prevede che *“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”* (vedremo oltre come questa attestazione dovrà essere fatta).

Pertanto ai soli fini della notifica l'avvocato potrà trasformare qualsiasi documento cartaceo da notificare in un documento informatico, mediante la sua scansione e trasformazione in un file che dovrà essere allegato al messaggio di PEC da inviare al destinatario, previa attestazione di conformità.

---ATTO CARTECEO DA DEPOSITARE

Il recente D.L. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, ha esteso il suddetto potere di autentica, introducendo **l'art. 16 decies del D.L. n. 179/2012**, convertito in L. 221/2012, in forza del quale *“Il difensore”* ed altri soggetti del processo *“quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”*.

Con tale norma si è dato all'avvocato il più esteso potere di

autenticare le copie estratte da documenti cartacei a condizione che:

- a) si tratti di **atti di parte** o di **provvedimenti del giudice** (sono quindi **esclusi i documenti** probatori o altri documenti, che peraltro potranno essere comunque depositati senza attestazione di conformità);
- b) l'originale o la copia conforme del documento da copiare e autenticare siano detenuti dall'avvocato;
- c) si crei (dall'atto o provvedimento cartaceo) un documento informatico (è quindi escluso il potere di formazione e di autentica di copia da cartaceo a cartaceo);
- d) la copia informatica ottenuta debba essere depositata con modalità telematiche.

Esempi di copia autenticabile in base a tale norma possono essere l'atto di citazione notificato in forma cartacea da depositare con l'iscrizione a ruolo telematica, la sentenza da depositare in un procedimento diverso da quello in cui è stata emessa, oppure la sentenza di convalida del sequestro conservativo da depositare ai fini della conversione del sequestro in pignoramento, ecc.

Secondo alcuni autori (Luca Sileni, *Copie, duplicati e attestazioni di conformità* in <http://ilprodcossotelematico.it/>, 11.2.16) la norma in questione non solo conferisce all'avvocato il potere di autenticare le copie informatiche di atti o provvedimenti cartacei che deve produrre, ma addirittura impone un dovere di autentica.

1/C) COPIE INFORMATICHE FORMATE PER L'ISCRIZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ulteriore potere di autenticare copie estratte da documenti cartacei è quello attribuito dal **comma 2 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012**, convertito in L. 221/2012, successivamente modificato dal D.L. 83/2015, per l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive di cui al Libro III del c.p.c.

Come è noto, dal 31.3.2015 l'iscrizione al ruolo delle predette procedure si effettua esclusivamente in via telematica e la norma sopra citata prevede che, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, debbano essere depositate copie informatiche del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento (nelle esecuzioni immobiliari; in quelle mobiliari sarà "verbale di pignoramento", mentre nei pignoramenti presso terzi sarà "atto di citazione"), nonché della nota di trascrizione, quando presente.

Dette copie informatiche verranno ottenute mediante la scansione di titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione del pignoramento cartacei consegnati all'avvocato dall'Ufficiale Giudiziario (o dal Conservatore, per la nota di trascrizione); la loro conformità all'originale dovrà essere obbligatoriamente attestata dall'avvocato.

Come previsto dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c. il potere di autentica è però conferito solo ed esclusivamente ai fini dell'iscrizione a ruolo e pertanto l'efficacia dell'attestazione non potrà essere invocata per altri diversi fini.

Ci si domanda se, nel caso di semplice intervento nella procedura già iniziata da altri creditori, l'avvocato possa o debba autenticare il titolo esecutivo in base al quale interviene.

Sembra allo scrivente che non possano in tal caso invocarsi le norme di cui al comma 2 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 e degli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c., le quali riguardano soltanto l'iscrizione al ruolo di nuove

procedure esecutive.

Si deve quindi ricorrere al potere di attestazione di cui all'art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, visto al paragrafo precedente, il quale però consente l'attestazione di conformità dei soli atti di parte e provvedimenti del Giudice.

Pertanto l'avvocato potrà (e dovrà) attestare il titolo esecutivo solo nel caso in cui si tratti di un titolo giudiziale, mentre nel caso in cui si tratti di cambiale, titolo di credito, atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà limitarsi a produrre la sola scansione, tenendosi pronto a depositare l'originale cartaceo qualora il Giudice glielo ordini.

1/D) COPIE PER PROVARE LA NOTIFICA A MEZZO PEC

Normalmente il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC di cui il cancelliere debba prendere annotazione (ad es. appello o opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 123 disp. att. c.p.c. e 645 c.p.c.) o comunque la prova stessa della notifica a mezzo PEC devono avvenire in via telematica.

In particolare occorrerà depositare o produrre i files contenenti i messaggi di posta elettronica relativi alla notifica ed i loro allegati (files dell'atto notificato, della relata e dell'eventuale procura), ovviamente senza alcuna attestazione di conformità.

Ritengo che sia sufficiente produrre le mail di accettazione e quella di consegna, in quanto quest'ultima contiene al suo interno sia la mail di spedizione che i suoi allegati.

Peraltro l'art. 9, comma 1 bis, della L. 53/1994, così come modificato dall'art. 16 quater del D.L. 179/2012, dispone che *“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono estratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82”*.

Analogamente si deve procedere nello stesso modo *“in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”* (comma 1 ter dello stesso art. 9 L. 53/1994).

All'avvocato è quindi concesso un potere di attestare la conformità delle copie analogiche, da lui create mediante la stampa, di originali contenuti in documenti informatici (cioè i messaggi di posta elettronica, contenenti a loro volta le copie informatiche degli atti notificati e degli altri allegati), anche se ai limitati fini della prova di una notifica telematica o del deposito dell'atto notificato di cui il cancelliere debba

prendere conoscenza.

Si sottolinea fin da ora che l'attestazione di conformità per questa fattispecie presenta degli aspetti particolari, che verranno evidenziati in seguito.

1/E) IN CONCLUSIONE

In conclusione l'avvocato potrà:

- estrarre:

- a) duplicati informatici di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (normalmente le comunicazioni telematiche non contengono come allegati dei duplicati informatici), che non richiedono alcuna attestazione di conformità;

- estrarre e attestare la conformità all'originale di:

- b) copie informatiche estratte da atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o (a parere di chi scrive) allegati alle comunicazioni telematiche relative a procedimenti telematici;
- c) copie cartacee estratte da atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o (a parere di chi scrive) dai files allegati alle comunicazioni telematiche relative a procedimenti telematici;
- d) copie informatiche ottenute da documenti cartacei da notificare via PEC;
- e) copie informatiche ottenute da originali o di copie conformi di atti e provvedimenti cartacei in suo possesso da depositare in via telematica;
- f) copie informatiche del titolo, del precetto, del pignoramento (o del verbale di pignoramento per le esecuzioni mobiliari o dell'atto di citazione nel pignoramento presso terzi) e della nota di trascrizione (se presente) ai fini dell'iscrizione telematica al ruolo della relativa procedura esecutiva;
- g) copie analogiche estratte dai documenti informatici notificati via PEC, al fine di provare la notifica o di depositare l'atto in cancelleria per annotare l'impugnazione sull'originale dell'atto impugnato (sempre qualora non sia possibile la prova in forma telematica).

CAPITOLO 2)
COME ATTESTARE CONFORMITÀ
ALL'ORIGINALE DELLA COPIA ESTRATTA

BREVE CRONISTORIA DELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Al momento dell'emanazione delle varie norme che attribuivano all'avvocato il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da lui stesso estratte o formate, il legislatore non aveva specificato il modo in cui tale attestazione si sarebbe dovuta effettuare.

Per il vero l'art. 3 bis, comma 2, della L. 53/1994 (che disciplina uniformemente la notifica a mezzo PEC) prevedeva che l'avvocato dovesse attestare *“la conformità [della copia informatica all'originale del documento cartaceo da notificare] a norma dell'art.22, comma 2, del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82”* (cioè del Codice dell'Amministrazione Digitale), il quale peraltro non detta le modalità di attestazione, ma stabilisce solo che *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.”*.

Tale disposizione, in assenza dell'emanazione di norme tecniche, era praticamente inutile.

Pertanto l'avvocato era lasciato a sé stesso nell'individuazione delle modalità di attestazione e si erano così formate numerose e diverse prassi.

Nel novembre del 2014 era poi stato emanato il DPCM 13.11.2014 che individuava le

“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.”

In base a tale decreto, l’attestazione di conformità di una copia informatica al suo originale si sarebbe dovuta effettuare mediante il suo inserimento *“nel documento informatico contenente la copia”* oppure *“come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine”*.

In particolare, nel caso di attestazione di conformità contenuta in un file separato, il DPCM prevedeva che l’attestatore indicasse altresì il codice HASH e il riferimento temporale del file contenente la copia autenticata.

Tali regolamentazione, anche se particolarmente impegnativa e temuta-odiata dagli avvocati per il suo tecnicismo, prescriveva peraltro dei chiari ed uniformi incombenti per l’attestazione di conformità.

Peccato che non fosse chiara la sua applicabilità o meno al processo telematico.

Infatti, essendo il DPCM emanato in forza di alcune disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1) ed essendo diretto a regolamentare l’attività della Pubblica Amministrazione, molti autori avevano posto in dubbio la sua applicabilità anche in ambito di processo telematico, ritenendo che quest’ultimo già possedesse delle norme autonome speciali e sufficienti a regolarne tutti i suoi aspetti.

Varie sono state le istanze indirizzate al Ministro ed al legislatore perché venisse chiarita tale problematica.

Il Governo aveva “risposto” emanando il 1° comma lettera b) dell’art. 19 del D.L. 83/2015, che introduceva l’art. 16 undecies del D.L. 18.10.2012 n. 179, secondo il quale l’attestazione avrebbe dovuto contenere *“l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce”*.

Sembrava pertanto chiarito che non fosse obbligatorio indicare il codice HASH e il riferimento temporale nelle attestazioni di conformità dei documenti informatici destinati

al processo telematico ed agli usi processuali e collaterali (notifica via PEC, iscrizione a ruolo delle esecuzioni).

In fase di conversione, il predetto 1° comma lettera b) dell'art. 19 D.L. 83/2015 è stato però modificato e l'art. 16 undecies del D.L. 18.10.2012 n. 179 è stato riscritto nel seguente modo:

“Art. 16-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità):

1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, si riferisce a copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”.

La stessa legge di conversione del D.L. 83/2015 ha inoltre riscritto il comma 2 dell'art. 3 bis della L. 53/1994, prevedendo che la conformità della copia informatica del documento cartaceo da notificare via PEC sia attestata “*con le modalità previste dall’art. 16 undecies del decreto legge 18.10.2012 n. 179*” (cioè la disposizione appena riprodotta).

Tutto questo nuovo disposto normativo, diretto a creare uniformità e chiarezza in tema di attestazione di conformità, ha suscitato in realtà notevoli dubbi.

In primo luogo è stato ritenuto dai primi interpreti che il terzo comma dell'art. 16 undecies prescrivesse, nelle notifiche a mezzo PEC, l’inserimento obbligatorio dell’attestazione di conformità nella relata di notifica in tutti i casi.

In secondo luogo si è dato risalto al fatto che sempre il terzo comma dell'art. 16 undecies rimanda a *“le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia”*, specifiche tecniche che al momento non erano state ancora emanate. Di conseguenza si è ritenuto che, fino all'emanazione delle specifiche, non fosse possibile effettuare l'attestazione di conformità né sul file separato né nella relata di notifica.

Di conseguenza, la quasi totalità degli autori (ad esempio: Avv. Nicola Gargano su <http://www.quandoilprocessotelematico.it/>; avv. Maurizio Reale sul proprio sito <http://ilprocessotelematico.webnode.it/le-notifiche-degli-avvocati-tramite-pec-/>) ha sostenuto che, senza le specifiche tecniche: 1) non si sarebbe potuto attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato; 2) non si sarebbero potuti notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto analogico (ciò a causa del richiamo all'art. 16 undecies contenuto nell'art. 3 bis della legge 53/1994); 3) si sarebbero potuti notificare tramite PEC solo duplicati informatici e solo atti nativi digitali, che non hanno bisogno di essere autenticati.

Finalmente il 28.12.15 il Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha emesso un provvedimento con il quale, aggiornando le specifiche tecniche del processo telematico già esistenti, all'art.19 ter, ha determinato i criteri in base ai quali effettuare l'attestazione di conformità su file separato, che esamineremo tra poco.

Con ciò la situazione sembra essersi stabilizzata.

SITUAZIONE ATTUALE

Le **norme fondamentali** che regolano le modalità di attestazione della conformità di copie da parte degli avvocati sono le seguenti:

--- ART. 16 undecies del D.L. n. 179 del 18.10.2012

Modalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

--- ART. 19 ter delle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel testo coordinato, composto

dai seguenti provvedimenti: □ Provvedimento 16 aprile 2014; □ Provvedimento 28 dicembre 2015:

“(Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

“1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il

riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Questa normativa si applica in tutti i casi in cui l'attestazione di conformità è richiesta:

- Dalle norme della stessa sezione del D.L. 179/12 (art. 16 bis e seguenti);
- Dalle norme del C.P.C.;
- Dalla legge sulle notifiche in proprio e a mezzo PEC (L. 53/1994).

Si fa presente che a parere di alcuni (si veda la recente "Guida pratica al D.L. 83 del 2015" redatta dal Movimento Forense, pag. 11), fra i quali anche lo scrivente, l'attestazione di conformità apposta dall'avvocato potrebbe anche non contenere i riferimenti specifici alle norme che conferiscono il potere di autentica all'avvocato (l'importante è che tali norme esistano e non che vengano richiamate ogni volta) e si potrà procedere all'attestazione di conformità inserendo la dizione "Ai sensi e per gli effetti di legge".

Altri autori (Nicola Gargano, Vademecum sul PCT in <http://www.quandoilprocessoetematico.it/wp-content/uploads/2015/04/Vademecum-PCT-aggaprile2015.pdf>) invece ritengono che la formula utilizzata sia la più completa possibile "al fine di evitare eccezioni che, com'è noto in una materia nuova e ancora poco conosciuta sono sempre in agguato".

Vediamo di seguito le singole attestazioni a seconda dei tipi di copie da autenticare:

2/A) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE COPIE
CARTACEE ESTRATTE DALL'AVVOCATO DA DOCUMENTO
INFORMATICO

Le copie cartacee estratte dall'avvocato dal fascicolo telematico o dalle comunicazioni telematiche ricevute dall'avvocato potranno essere autenticate con una attestazione che (analogamente alla vecchia procura cartacea) potrà essere apposta, alternativamente:

- * a margine della copia;
- * in calce alla copia;
- * su un foglio separato che sia però spillato materialmente con la copia.

Pertanto l'attestazione potrà essere anche redatta "di pugno", oppure con mezzi meccanici, su tutte le pagine a margine, in calce oppure su un unico foglio spillato in fondo all'atto da autenticare.

Si raccomanda, in quest'ultimo caso, di apporre i timbri di giunzione fra l'atto e l'attestazione.

Il testo dell'attestazione potrà essere il seguente:

*“Ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, io sottoscritto avv.attesto che la presente copia **cartacea** del [...inserire dati e/o descrizione dell'atto o del provvedimento autenticato] estratta dal fascicolo telematico” (oppure “dall'allegato alla comunicazione di cancelleria telematica del) è conforme al corrispondente atto (o provvedimento) contenuto nel fascicolo telematico della causa/procedura n. R.G. del Tribunale/Corte D'Appello di Sezione G.I. /C.I.*

Data

Firma'.

Ci si domanda se si debba predisporre un'attestazione per ogni atto da autenticare o se si possa predisporre un'unica attestazione "cumulativa" per vari atti.

Anche se a parere di chi scrive sembra preferibile la prima soluzione (per ragioni che derivano da interpretazione letterale e sistematica delle varie norme), fra i vari commentatori sembra prevalere invece la seconda alternativa, che ha l'innegabile vantaggio di essere più pratica e più consona allo spirito di semplificazione che dovrebbe informare le norme del processo telematico.

2/B) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE
ESTRATTE TELEMATICAMENTE O CREATE MEDIANTE
SCANSIONE DALL'AVVOCATO:
I) ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DEL FILE

L'art. 16 undecies, secondo comma, del D.L. 179/2012 stabilisce che le copie informatiche (siano esse scaricate dal fascicolo informatico o estratte da una comunicazione telematica o formate attraverso la scansione di un atto cartaceo) debbano essere autenticate con attestazione di conformità inserita "nel medesimo documento informatico".

Dal tenore della disposizione e dalla sua posizione nell'ambito dell'articolo, sembrerebbe che questa sia la forma principale di attestazione di conformità.

Pertanto l'avvocato dovrà preferibilmente effettuare l'attestazione all'interno del file da autenticare.

Vedremo nella parte pratica come si può intervenire sul file per inserirvi l'attestazione.

L'attestazione della **copia informatica di un ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO SCARICATO DAL FASCICOLO INFORMATICO** potrebbe essere il seguente:

*"Ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 2, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, io sottoscritto avv. attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire i dati dell'atto o del provvedimento autenticato], estratta dal fascicolo telematico,"*

oppure "dall'allegato alla comunicazione telematica del ...,"

"è conforme al corrispondente atto (o provvedimento) presente nel fascicolo telematico della causa/procedura n. R.G. del Tribunale/Corte D'Appello di Sezione ..., G.I./C.I."

Data

Avv."

L'attestazione relativa, invece, ad una **copia informatica OTTENUTA MEDIANTE SCANSIONE DI UN DOCUMENTO CARTACEO**, potrebbe essere la seguente:

*“Ai sensi degli artt. 16 decies, e 16 undecies, comma 2, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, io sottoscritto avv. attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire i dati dell'atto o del provvedimento autenticato] è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme), dal quale è stata ottenuta mediante scansione, detenuto(a) dal sottoscritto legale.*

Data

Avv.”.

In entrambi i casi occorrerà apporre la firma digitale al file contenente la copia autenticata e l'attestazione.

2/C) SEGUE: CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE
ESTRATTE TELEMATICAMENTE O CREATE MEDIANTE
SCANSIONE DALL'AVVOCATO:
II) ATTESTAZIONE SU FILE SEPARATO

Sempre l'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 prevede, al terzo comma, come forma alternativa a quella interna al file, l'attestazione di conformità contenuta in un file separato.

Normalmente si potrà creare un file nuovo nel quale inserire l'attestazione. Peraltro, nel caso in cui si debba attestare la conformità di una copia da notificare via PEC, il file separato in cui l'attestazione deve essere contenuta è costituito necessariamente dalla relata di notifica.

L'attestazione su file separato è particolare perché, essendo contenuta in un luogo esterno alla copia e non naturalmente collegato con la stessa, è necessario prevedere dei criteri di collegamento idonei a far sì che l'attestazione sia riferibile esclusivamente al file contenente la copia.

Attualmente tali criteri sono previsti dall'art. 19 ter delle specifiche tecniche sopra riportato e sono costituiti da:

- 1) Breve descrizione del contenuto dell'atto o provvedimento da autenticare;
- 2) Nome del file che lo contiene.

L'attestazione su file separato può essere fatta anche con riferimento a più documenti da autenticare.

Il file contenente l'attestazione dovrà essere necessariamente in formato PDF e dovrà necessariamente essere sottoscritto digitalmente dall'avvocato con firma digitale o firma elettronica qualificata.

L'attestazione deve seguire il file contenente la copia autenticata: pertanto le norme tecniche prevedono modalità di “abbinamento” diverse a seconda dei fini per i quali la copia autenticata dovrà essere usata.

Quando la copia dovrà essere utilizzata:

- **Per un deposito telematico:** il file di attestazione sarà inserito nella busta telematica;
- **Per una notifica a mezzo PEC:** l'attestazione sarà inserita nella relata di notifica;
- **Per una trasmissione a mezzo PEC** (ad esempio deposito di copia autentica presso la PA; oppure deposito di copia autentica in una insinuazione al passivo): il file di attestazione sarà inserito come allegato alla mail di PEC.

E l'impronta Hash e il riferimento temporale?

- Sono necessari in tutte le altre ipotesi di attestazione di conformità diverse dalle precedenti (per usi che al momento sono solo ipotizzabili, come ad esempio l'upload di un atto in un portale) in aggiunta agli altri elementi sopra indicati.

Non è necessaria l'impronta Hash (ma è necessario il riferimento temporale):

- Quando l'attestazione e il documento autenticato sono inseriti in un supporto che ne impedisce la modificabilità (ad es. CD)

ESEMPI DI ATTESTAZIONE SU FILE SEPARATO:

L'attestazione della **copia informatica di un ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO SCARICATO DAL FASCICOLO INFORMATICO** potrebbe essere il seguente:

“Ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n.

*179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, io sottoscritto avv. attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire breve descrizione dell'atto o del provvedimento autenticato], contenuta nel file denominato [... nome del file ...] estratta dal fascicolo telematico,”*

oppure “dall'allegato alla comunicazione telematica del ...,”

“è conforme al corrispondente atto (o provvedimento) presente nel fascicolo telematico della causa/procedura n. R.G. del Tribunale/Corte D'Appello di Sezione ..., G.I. /C.I.”

Data

Avv.”

L'attestazione relativa, invece, ad una **copia informatica OTTENUTA MEDIANTE SCANSIONE DI UN DOCUMENTO CARTACEO**, potrebbe essere la seguente:

*“Ai sensi degli artt. 16 decies, e 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, io sottoscritto avv. attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire breve descrizione dell'atto o del provvedimento autenticato] contenuta nel file denominato [... inserire nome del file ...] è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme), dal quale è stata ottenuta mediante scansione, detenuto(a) dal sottoscritto legale.*

Data

Avv.”.

Ovviamente, qualora si stia attestando la conformità di più copie, le attestazioni dovranno contenere le descrizioni e i nomi dei files di tutte le copie autenticate.

In entrambi i casi occorrerà apporre la firma digitale al file contenente l'attestazione, mentre non è necessario firmare il file contenente la copia.

**2/D) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE DEL
TITOLO, DEL PRECETTO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA
NOTA DI TRASCRIZIONE NELLE ESECUZIONI FORZATE.**

Anche per questa fattispecie, l'attestazione di conformità potrà essere contenuta nello stesso file della copia da autenticare o in file separato.

In quest'ultimo caso, poiché si tratta di autenticare delle copie informatiche destinate al deposito nel fascicolo telematico, il file dell'attestazione dovrà essere inserito nella busta telematica del deposito e i suoi dati identificativi dovranno essere inseriti nel file *DatiAtto.xml* che accompagna ogni deposito.

Per fortuna a tutto ciò pensa il programma redattore di compilazione della busta telematica.

In effetti la Consolle Avvocato, nella fase di creazione della busta, prevede l'opzione di inserimento di un file di attestazione di conformità, con contemporanea indicazione del file o dei files a cui l'attestazione si riferisce.

ESEMPI DI ATTESTAZIONE:

a) ALL'INTERNO DEL FILE

“Il sottoscritto avv., nella sua qualità di difensore della ...[dati cliente] ..., in forza del disposto dell'art. 16 bis, comma 2 e 16 undecies, comma 2, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221 e successive modifiche, attesta che la presente copia informatica del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo / Sentenza n. / del Tribunale di (oppure del precetto / del Verbale di Pignoramento / dell'atto di citazione / dell'atto di pignoramento / della nota di trascrizione) è conforme all'originale cartaceo consegnatomi dall'Ufficiale Giudiziario in data, dal quale è stata estratta mediante scansione.

Como, data

Firma

Nella precedente versione del vademecum avevo segnalato che, per questo tipo di attestazione, appare scorretta l'usanza di apporre l'attestazione su un foglio cartaceo da scansionare unitamente all'atto o al provvedimento da autenticare o, peggio, di apporre l'attestazione sullo stesso atto (magari a mano).

Si vedano in proposito le considerazioni, pienamente condivisibili, svolte nella "Guida pratica al D.L. 83 del 2015" redatta dal Movimento Forense (pag. 13).

Altri autori invece (ad esempio Nicola Gargano, nell'articolo *Quando il decreto è convertito: Le novità in tema di attestazione di conformità* in <http://www.quandoilprocesso telematico.it/quando-il-decreto-e-convertito>), ritenevano che la predetta prassi, seppure rudimentale, fosse lecita.

Successivamente, nella recente guida predisposta e diffusa dalla FIIF (e pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como all'<http://www.ordineavvocaticomo.it/uploads/Vademecum%20per%20le%20attestazioni%20di%20conformità%20della%20FIIF%2011.1.16.pdf>) la suddetta prassi è suggerita senza problemi.

A questo punto, ritengo che la prassi da me criticata sia ormai sdoganata e possa tranquillamente essere utilizzata.

Ritengo sia comunque da evitare l'inserimento dell'attestazione mediante scansione della dichiarazione redatta "di pugno".

b) SU FILE SEPARATO

Il sottoscritto avv., nella sua qualità di difensore della ...[dati cliente] ..., dichiara, in forza del disposto dell'art. 16 bis, comma 2 e 16 undecies, comma 3, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221 e successive

modifiche, attesto che le copie informatiche:

- del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo / Sentenza n. / del Tribunale di Como / Milano /, contenuto nel file [... NOME DEL FILE ...];

- dell'atto di precetto del intimato da nei confronti di, notificato il, contenuto nel file [... NOME DEL FILE ...];

- del verbale di pignoramento mobiliare (oppure atto di pignoramento immobiliare, oppure atto di citazione) eseguito in data dall'Ufficiale Giudiziario di, in odio a, su istanza di, contenuta nel file denominato [.... NOME FILE ...];

sono conformi agli originali cartacei consegnatimi dall'Ufficiale Giudiziario in data, dai quali sono state estratte mediante scansione.

Como, Data

Firma

Anche in questo caso è necessario apporre la propria firma digitale al file contenente l'attestazione.

2/E) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE DA NOTIFICARE VIA PEC.

I) COPIE DA ORIGINALI INFORMATICI

Come visto sopra, il terzo comma dell'art. 16 undecies del decreto legge 18.10.2012 n. 179 prevede che *“Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”*

Da tale disposizione la quasi unanimità dei commentatori fanno discendere che, se dobbiamo autenticare una copia informatica destinata alla notifica via PEC, dobbiamo farlo esclusivamente con un'attestazione contenuta all'interno della relata di notifica.

Come rilevato nella precedente versione del vademecum, questa conclusione non appare, a mia modesta opinione, completamente condivisibile.

Infatti l'obbligo di inserire l'attestazione all'interno della relata di notifica è sancito solo nel terzo comma, dell'art. 16 undecies D.L. 179/12 che riguarda l'attestazione su file separato.

L'individuazione della relata di notifica come luogo destinato a contenere l'attestazione è giustificato dal fatto che la relata non è altro che un file separato dalla copia da autenticare e, rappresentando il nucleo del meccanismo della notifica a mezzo PEC, sembra essere il sito più adatto per inserire l'attestazione di conformità.

Ma questa giustificazione viene meno quando inseriamo l'attestazione, non in un file separato, ma nello stesso file da autenticare.

Pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che il suddetto obbligo contenuto nel terzo comma dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 si estenda anche alla fattispecie regolata dal secondo comma del medesimo articolo, che invece conserverà la sua autonomia e completezza.

Ne deriva che, essendo le due forme di attestazione alternative (e addirittura

l'attestazione interna al file sembra essere quella principale), nulla ci dovrebbe impedire, quando dobbiamo procedere alla notifica via PEC, di utilizzare anche il tipo di attestazione interna al file contenente la copia (quella del secondo comma del citato art. 16 undecies).

Si tenga comunque presente che questa è un'opinione di chi scrive.

Si tenga altresì presente che l'art. 3 bis della Legge 53/94 richiede l'attestazione di conformità delle sole copie informatiche estratte da copie analogiche. Ritengo comunque prudente attestare la conformità anche di copie originarie informatiche (che normalmente sono quelle estratte dal fascicolo telematico)

L'attestazione all'interno del file avrà le stesse caratteristiche descritte nel paragrafo 2/B; quindi potrà avere il seguente contenuto:

Io sottoscritto avv., nella sua qualità di difensore della attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 2, D.L. 18.10.2012 n. 179, e seguenti modifiche che la presente copia informatica del [... descrizione atto ...] è conforme al corrispondente atto (o provvedimento) presente nel fascicolo informatico (oppure all'originale) dal quale è stata estratta.

Data

Firma

2/F) SEGUE: CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE DA NOTIFICARE VIA PEC.

II) COPIE DA ORIGINALI ANALOGICI

Si tenga peraltro presente che la conclusione esposta al termine del paragrafo precedente è valida solo se si debba notificare una copia informatica tratta da altra copia informatica.

Infatti di discorso sembra cambiare nel caso di notifica di copia informatica tratta da atto cartaceo.

Infatti è pur vero che l'art. 3 bis, comma 2, della legge 53/1994 (con le modifiche apportate dal DL 83/2015) prevede che, “*Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico*”, l'attestazione avvenga “*con le modalità previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*”, e non richiama specificamente il primo o il secondo comma; così facendo la norma sembra volere confermare la possibilità di procedere all'attestazione in entrambi i due modi sopra esaminati.

Peraltro, la stessa norma prevede al comma 5, lettera “g”, che la relata di notifica debba contenere “*l'attestazione di conformità di cui al comma 2*” (cioè l'attestazione di conformità del file ottenuto da scansione di documento cartaceo).

Ora, anche se è evidente che si tratta di una svista del legislatore (che non si è accorto della contraddizione del combinato disposto), appare difficile superare la sanzione di nullità categoricamente stabilita dall'art. 11 della stessa legge (che prevede la nullità delle notificazioni qualora non siano state “*osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti*”), per il caso di copia informatica, tratta da cartaceo, autenticata al di fuori della relata.

Le modalità di attestazione sono le stesse viste sopra per le attestazioni su files separati. Pertanto, anche in questo caso la relata dovrà contenere una breve descrizione della copia da autenticare e il nome del file che la contiene.

Pertanto si potrà inserire nella relata di notifica la seguente attestazione:

“Attesto altresì ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2 della L. 53/94 e successive modifiche e dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla Legge 221/2012, e successive modifiche, che:

la copia informatica del [breve descrizione atto] e contenuta nel file denominato[nome del file];

la copia informatica del [breve descrizione atto] e contenuta nel file denominato[nome del file];

la copia informatica del [breve descrizione atto] e contenuta nel file denominato[nome del file];

allegate alla notifica, sono conformi agli originali cartacei da cui sono state estratte.”.

2/G) PROVA CARTACEA DELLA NOTIFICA VIA PEC.

Come visto sopra, la prova della notifica via PEC deve essere data in via telematica (con la produzione dei files della mail di accettazione, mail di consegna).

Quando non è possibile fornirla in via telematica l'art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, Legge 53/94, consente di darla in forma cartacea.

Per fare ciò si estraggono, mediante stampa, le copie cartacee di:

- Messaggio di PEC inviato;
- Suoi allegati;
- Ricevuta di accettazione;
- Ricevuta di consegna.

Se ne attesta la conformità: ma come?

La Consolle Avvocato consente di stampare i sopra elencati documenti, relativi alle notifiche via PEC effettuate tramite il suo sistema.

Su ogni foglio stampato è automaticamente apposta in calce la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere. Firma”

Peraltro, da parte di alcuni autori (Autori vari¹, *PROCESSO CIVILE TELEMATICO E ATTESTAZIONI* DI *CONFORMITÀ*, in

¹Direttivo del Centro Studi Processo Telematico: Avv. Adriana Augenti - Avv. Valentina Carollo - Avv. Nicola Gargano - Avv. Francesco Minazzi - Avv. Andrea Pontecorvo - Avv. Maurizio Reale - Avv. Luca Sileni - Avv. Fabrizio Sigillò - Avv. Giuseppe Vitrani in collaborazione con i soci: avv. Roberto Arcella - avv. Claudio De Stasio - avv. Patrizio Galeotti - avv. Stefania Giordano - avv. Fabrizio Testa

[http://ordineavvocativenezia.it/upload/news/pct%20e%20attestazioni%20di%20conformita%20ver1%208_1_2016%20\(1\).pdf](http://ordineavvocativenezia.it/upload/news/pct%20e%20attestazioni%20di%20conformita%20ver1%208_1_2016%20(1).pdf) si è evidenziato che l'art. 9, comma 1 bis L. 53/94 prevede che l'attestazione di conformità debba essere apposta «*ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del D. Lgs 7,3,2005 n. 82*» (CAD).

Ora, l'art. 23, primo comma, CAD prevede che «*Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale **in tutte le sue componenti** e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.*» Ciò comporta che l'attestazione debba riguardare tutti gli elementi dei file autenticati.

Pertanto da parte dei suddetti autori, si consiglia di attestare la conformità in tutti i componenti dell'atto, utilizzando la seguente attestazione:

“Il sottoscritto avv. iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di, quale difensore-procuratore di con sede in, (PI), in forza della procura in calce a marine dell'atto di, ai sensi dell'art. 23 ,comma 1, del D. Lgs. 7.3.05 n. 82, attesta che i seguenti documenti, dei quali deposita copia su supporto analogico:

- Messaggio di posta elettronica certificata con allegati:

- ✓ *File denominato XXX.pdf (riprodotto da pag. .. a pag. ..), contenente l'atto ... [tipo atto] che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv., rilasciato da [Certificatore ad es. Aruba] n. di serie valido e non revocato;*
- ✓ *File denominato XXX.pdf (riprodotto da pag. .. a pag. ..), contenente l'atto ... [tipo atto] che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv., rilasciato da [Certificatore ad es. Aruba] n. di serie valido e non revocato;*

- Messaggio di accettazione del suddetto messaggio posta elettronica certificata composta da n. .. Fogli;

- Messaggio di consegna del suddetto messaggio posta elettronica certificata composta da n. .. Fogli;

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratti:

Luogo, data e firma”

Per ricercare i dati del proprio certificato di firma digitale occorrerà fare una verifica di un file firmato digitalmente, con un programma di firma digitale (quello che viene rilasciato con la chiavetta o l'hardware di firma: ad es. Dike o Aruba) e cliccare sui dati del certificato.

Oppure si potrà effettuare una verifica direttamente dalla Consolle Avvocato, selezionando la pagina “Configurazione”, la scheda “Sicurezza e Smart Card” ed effettuando una “Verifica PIN”. Al termine della verifica comparirà una maschera pop up nella quale sono indicati i certificati presenti nella chiavetta. Cliccare due volte sul certificato di firma e si aprirà un'altra maschera contenente i dati del certificato. Andare sulla scheda “dettagli”.

È appena il caso di rilevare che **quando l'avvocato compie le attività di attestazione della conformità della copia all'originale è considerato a tutti gli effetti pubblico ufficiale.** Lo prevede il comma 3 bis dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012.

Pertanto occorre prestare sempre la massima attenzione a cosa e come si attesta.

CAPITOLO 3
SE LA COPIA PRESENTE NEL FASCICOLO
TELEMATICO È UNA SCANSIONE DEL
PROVVEDIMENTO EMESSO DAL GIUDICE IN
FORMA CARTACEA?

Molti Colleghi, rinvenendo nel fascicolo telematico delle copie di provvedimenti del giudice costituite da scansioni di originali cartacei (per di più non firmati digitalmente e senza la fatidica “coccardina” stampigliata a margine), si sono posti il problema di non potere apporre l’attestazione di conformità su copie di quelli che non apparivano essere degli originali.

Il dubbio, seppure legittimo, è comunque fugato dal fatto che l’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012 prevede: *“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche ... equivalgono all’originale”*.

Pertanto, quando autentichiamo una copia informatica tratta dal fascicolo informatico, stiamo attestando la conformità di quest’ultima ad un atto o un provvedimento che ha in tutto e per tutto lo stesso valore dell’originale, anche se consiste in un’“immagine” riprodotta telematicamente di un originale creato su supporto cartaceo e/o anche se non ha l’attestazione di autenticità (e la firma digitale) del Cancelliere.

Alcuni dubbi sono stati sollevati (si veda la più volte citata “Guida pratica al D.L. 83 del 2015” del Movimento Forense, pag. 15) riguardo alla possibilità di scaricare dal fascicolo telematico i duplicati informatici di tali provvedimenti senza attestarne la conformità all’originale, sostenendo che: 1) la norma sopra riportata sarebbe stata

originariamente impostata dal legislatore per le sole copie informatiche e pertanto sarebbe difficilmente adattabile all'istituto del duplicato informatico, che all'epoca non esisteva e che è stato creato solo successivamente; 2) non apponendo l'attestazione di conformità a duplicati di tale genere, si estenderebbe il valore di originale ad un atto che sostanzialmente non è altro che un duplicato meramente tecnico di una copia cartacea.

Opinione diversa è stata invece espressa dall'Avv. Francesco Minazzi, nel lavoro *Duplicati informatici e copie nel PCT: quando serve l'attestazione di conformità* (in <http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/>), secondo il quale *“le scansioni di documenti analogici) corrispondono all'originale, ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, una volta caricate nel fascicolo informatico; il medesimo articolo statuisce che il difensore può estrarne duplicati. Duplicati che, ai sensi dell'art. 23 bis del CAD, hanno “il medesimo valore giuridico dell'originale da cui sono tratti”: ne discende che, seppur con artificiosa concatenazione di finzioni giuridiche, il duplicato della copia per immagine corrisponde all'originale cartaceo di cui viene fatta scansione per inserirlo nel fascicolo informatico, giusto il combinato disposto dell'art. 16 bis D.L. 179/2012 e 23 bis CAD.”*

Concordiamo con quest'ultima impostazione in quanto, quando scarichiamo il duplicato informatico del files presente nel fascicolo telematico, stiamo ottenendo un “clone” di un documento informatico che, per legge, ha lo stesso valore dell'originale.

Proprio perché il documento così ottenuto è un “clone”, da un lato, non avrà necessità di attestazione di conformità e, dall'altro lato, conserverà tutte le caratteristiche e le prerogative del documento clonato, prima fra tutte la conformità all'originale primitivo.

Quindi non si vede il motivo per il quale non si possano scaricare duplicati informatici di documenti originariamente creati su formato cartaceo, presenti nel fascicolo telematico.

Como, 13 aprile 2016.

Avv. Vincenzo A. Spezziga

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente contributo è aggiornato al momento della sua pubblicazione. Si avvisano i lettori che le opinioni ivi espresse sono, ad esclusione di quelle testualmente citate da altre fonti, personali dell'autore e come tali devono essere considerate, con la conseguenza che non possono assurgere al ruolo di soluzioni certe e indiscutibili delle problematiche trattate, soprattutto in considerazione della natura degli argomenti analizzati, della novità della materia, della costante evoluzione legislativa e giurisprudenziale.

Si ringraziano per la collaborazione gli Avvocati Natalia Cattini, Andrea Orlandoni, Marco Albanese e Roberto Denti.